

REGIONE PIEMONTE - DELIBERAZIONE DELLA CONFERENZA DEI SERVIZI

Deliberazione prot. 9305/A2009A del 03/11/2020.

OGGETTO: Comune di Nichelino – Società Campi di Vinovo Spa – Richiesta di autorizzazione amministrativa ai sensi dell’art. 9 del d.lgs. 114/98, della l.r. n. 28/99 s.m.i. e della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 modificata da ultimo con la D.C.R. n. 191-43016 del 20.11.2012 – Conferenza dei Servizi, seduta del 6 ottobre 2020.

Allegato

Data * 03/11/2020
Prot. n. * 9305/A2009A
Class: 9.30.30, 1/2020A/SF3,14

**segnatura di protocollo riportata nei metadati di Doqui Acta*

CONFERENZA DEI SERVIZI

OGGETTO: Comune di Nichelino – Società Campi di Vinovo Spa – Richiesta di autorizzazione amministrativa ai sensi dell'art. 9 del d.lgs. 114/98, della l.r. n. 28/99 s.m.i. e della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 modificata da ultimo con la D.C.R. n. 191-43016 del 20.11.2012 – Conferenza dei Servizi, seduta del 6 ottobre 2020.

Premesso che:

il giorno 6 del mese di ottobre 2020 alle ore 10,35 circa si è riunita, in collegamento Skype, presso la sala riunioni del 1° piano della sede regionale di Via Pisano, 6 – Torino la seduta decisoria della Conferenza dei Servizi, con la partecipazione obbligatoria degli Enti locali e la presenza facoltativa degli Enti ed Associazioni di cui all'art. 9 comma 4 del d.lgs. 114/98, convocati preventivamente con nota prot. n. 76130/A2009A del 11/09/2020;

in data 29 maggio 2020, pervenuta in Regione Piemonte in data 14 luglio 2020, la Società Campi di Vinovo Spa, ha presentato all'Amministrazione comunale di Nichelino la richiesta di ridefinizione del centro commerciale classico Comparto A, tipologia G-CC2 di mq. 12.000 (autorizzato con DCS n. 13404/DA1701 del 15/07/2008 e ridefinito da ultimo con DCS n. 7583/2017), tramite la modifica del numero di esercizi commerciali, settore alimentare e non alimentare, ubicato in Strada dello Scarrone/Strada del Debouchè in una localizzazione L2 del Comune di Nichelino, in applicazione dell'art. 15 comma 10 lett. c) della D.C.R. n. 191-43016 del 20.11.2012.

La Conferenza dei Servizi, nella seduta del 6/10/2020, dopo una breve discussione, ha espresso, all'unanimità dei presenti a partecipazione obbligatoria, parere favorevole all'istanza presentata dalla Società Campi di Vinovo Spa, per la ridefinizione del centro commerciale classico Comparto A, tipologia G-CC2 di mq. 12.000, con le seguenti prescrizioni:

- di fare salve tutte le prescrizioni contenute nelle precedenti deliberazioni di Conferenza dei Servizi n. 13404/DA1701 del 15/07/2008 per l'attivazione del centro commerciale classico di mq. 12.000, n. 18893/A1903A del 18/11/2016 e n. 7583 del 5/06/2017 di ridefinizione del medesimo, nn. 14224-14226-14228/2011 e n. 13099/2013 di modifica delle prescrizioni viabilistiche e nelle determinazioni dirigenziali n. 295 del 12/07/2012 e n. 79 del 22/02/2017 relative alle autorizzazioni regionali preventive ai permessi a costruire dei centri commerciali A e B ubicati nel territorio del Comune di Nichelino, che hanno recepito tutte le prescrizioni e obblighi commerciali, progettuali, viabilistici ed ambientali derivanti dalle precedenti fasi procedurali;
- di prevedere il ritiro, da parte dell'Amministrazione comunale, delle precedenti autorizzazioni commerciali prima del rilascio di quelle derivanti dal presente atto, poiché sono considerate "nuove autorizzazioni", essendo rilasciate nel rispetto inderogabile di tutta la normativa prevista dalla DCR n. 191-43016 del 20.11.2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29.10.9.

Udita la relazione di conformità alla DCR n. 191-13016 del 20/11/2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29/10/1999, del rappresentante della Regione Piemonte;

acquisito il parere di conformità del rappresentante della Città Metropolitana di Torino, trasmesso tramite posta elettronica;

udita la relazione di conformità del rappresentante del Comune di Nichelino;

sentiti gli interventi dei rappresentanti degli Enti e delle Associazioni a partecipazione facoltativa;

preso atto delle risultanze dei processi verbali allegati agli atti del procedimento;

visto l'art. 9 del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 114 "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997 n. 59";

visti gli artt. n. 3 e 5 della legge regionale 12 novembre 1999 n. 28, "Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114";

viste le LL.RR. n. 13 del 27/07/2011, n. 15 del 18/12/2012, n. 3 del 15/03/2015 e n. 19 del 17/12/2018 di modifica alla L.R. 28/99;

visti gli artt. 6, 13, 14, 15, 16, 17, 23, 24, 25, 26, 27 della Deliberazione del Consiglio regionale n. 191-43016 del 20.11.2012 che da ultimo ha modificato la D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 "Indirizzi generali e criteri di programmazione urbanistica per l'insediamento del commercio al dettaglio in sede fissa, in attuazione del d. lgs. 31 marzo 1998 n. 114";

visti gli artt. 4, 5, 6, 9, 10, 11 e 12 della deliberazione della Giunta Regionale n. 43-29533 del 1.3.2000 "Disposizioni relative al procedimento per il rilascio delle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita", come da ultimo modificati dall'allegato 3 della DGR n. 44-6096 del 12/07/2013 "Modifiche ed integrazioni alla DGR n. 43-29533 del 1.3.2000 come da ultimo integrata e modificata dalla DGR n. 66-13719 del 20/03/2010";

vista la DCS n. 13404/DA1701 del 15/07/2008 di rilascio dell'autorizzazione amministrativa alla Soc. Campi di Vinovo Spa per la attivazione del centro commerciale classico, tipologia G-CC2, di mq. 12.000, ubicato in Strada dello Scarrone/Strada del Debouchè nella localizzazione L2 del Comune di Nichelino;

vista la DCS n. 18893/A1903A del 18/11/2016 e la DCS n. 7583/A2009A del 5/06/2017 di ridefinizione del centro commerciale Comparto A, tipologia G-CC2, di mq. 12.000";

viste le Deliberazioni n. 14-797 del 12.9.2005 e n. 26-4232 del 30/07/2012, con cui la Giunta Regionale ha approvato il "giudizio di compatibilità ambientale e contestuale valutazione di incidenza" relativo al Parco Commerciale "Mondojuve";

vista le determinazioni dirigenziali n. 295 del 12/07/2012 e n. 79 del 22/02/2017, di autorizzazione regionale preventiva al rilascio dei permessi di costruire relativa all'insediamento dei centri commerciali dei Comparti A e B ubicati nel territorio del Comune di Nichelino;

vista la Deliberazione n. 21- 4844 del 11.12.2006 con la quale la Giunta regionale ha approvato i criteri per il riparto dell'onere aggiuntivo dovuto ai sensi dell'art. 15 comma 11 bis della D.C.R. n. 59-10831 del 24.03.2006;

vista la l.r. n. 40/98 s.m.i. "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione";

visto l'art. 26 comma 7 e seguenti della l.r. n. 56/77 s.m.i.;

dato atto che il presente provvedimento conclude la relativa fase endoprocedimentale nel termine di 90 giorni dall'avvio istruttorio, come previsto dalle norme di legge;

attestato che il presente provvedimento non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della DGR n. 1-4016 del 17/10/2016;

la Conferenza dei Servizi, con voti unanimi, espressi dai soggetti a partecipazione obbligatoria presenti alla seduta,

delibera

1) di accogliere la richiesta di autorizzazione amministrativa presentata dalla Società Campi di Vinovo Spa, relativa alla ridefinizione del centro commerciale classico Comparto A, tipologia G-CC2 di mq. 12.000 (autorizzato con DCS n. 13404/DA1701 del 15/07/2008 e ridefinito da ultimo con DCS n. 7583/2017), tramite la modifica del numero di esercizi commerciali, settore alimentare e non alimentare, ubicato in Strada dello Scarrone/Strada del Debouchè in una localizzazione L2 del Comune di Nichelino, in applicazione dell'art. 15 comma 10 lett. c) della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 s.m.i., avente le seguenti caratteristiche:

a) superficie di vendita del centro commerciale classico di 12.000, composto da:

1 grande struttura alimentare e non alimentare G-SM2 mq. 6.200

1 media struttura non alimentari M-SE3 mq. 1.300

47 es. di vicinato per complessivi mq. 4.500

b) superficie complessiva del centro commerciale mq. 20.970

c) fabbisogno parcheggi ed altre aree di sosta per la tipologia distributiva grande struttura centro commerciale classico (G-CC2) con superficie di vendita pari a mq 12.000, che deve essere non inferiore a n. 1669 posti auto corrispondente a mq 44.740 di cui almeno il 50% pubblici secondo quanto disposto dall'art. 25 della D.C.R. n. 563-13414 del 29.10.1999 s.m.i.; la superficie destinata a parcheggi pubblici non deve essere inferiore a mq. 10.485, in relazione al 50% della superficie utile lorda nel rispetto dell'art. 21 comma 1 sub 3 e comma 2 della L.R. 56/77 s.m.i.; in relazione al volume del fabbricato la superficie destinata a parcheggi privati non deve essere inferiore a quella prevista dalla L. 122/89;

d) aree di carico e scarico merci mq. 2.766;

2) di subordinare il rilascio dell'autorizzazione amministrativa:

- facendo salve tutte le prescrizioni contenute nelle precedenti deliberazioni di Conferenza dei Servizi n. 13404/DA1701 del 15/07/2008 per l'attivazione del centro commerciale classico di mq. 12.000, n. 18893/A1903A del 18/11/2016 e n. 7583/2017 di ridefinizione del medesimo, nn. 14224-14226-14228/2011 e n. 13099/2013 di modifica delle prescrizioni viabilistiche e nelle determinazioni dirigenziali n. 295 del 12/07/2012 e n. 79 del 22/02/2017 relative alle autorizzazioni regionali preventive ai permessi a costruire dei centri commerciali A e B ubicati nel territorio del Comune di Nichelino, che hanno recepito tutte le prescrizioni e obblighi commerciali, progettuali, viabilistici ed ambientali derivanti dalle precedenti fasi procedimentali;
- al preventivo ritiro, da parte dell'Amministrazione comunale, delle precedenti autorizzazioni prima del rilascio di quelle derivanti dal presente atto, poiché sono considerate "nuove autorizzazioni", essendo rilasciate nel rispetto inderogabile di tutta la normativa prevista dalla DCR n. 191-43016 del 20.11.2012 che da ultimo ha modificato la DCR n. 563-13414 del 29.10.99;

3) di far salvo il rispetto dei regolamenti locali di polizia urbana, annonaria, igienico-sanitaria, dei regolamenti edilizi, delle norme urbanistiche e di quelle relative alla destinazione d'uso.

Il Comune di Nichelino (TO) in ottemperanza al combinato disposto dell'art. 9 del D.lgs 114/98 e dell'art. 13 comma 1 della DGR n. 43-29533 del 1.3.2000 s.m.i. è tenuto al rilascio delle autorizzazioni commerciali entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data della presente deliberazione. A norma dell'art. 13 comma 2 della sopra citata deliberazione, copia delle autorizzazioni dovranno essere trasmesse alla Direzione Cultura, Turismo e Commercio – Settore Commercio e Terziario, Via Pisano 6, Torino.

Il Presidente della Conferenza dei Servizi
Dirigente del Settore Commercio e Terziario
Dott. Claudio Marocco
(firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.lgs 82/2005)